CAMERA DEI DEPUTATI N. 2012

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(SCAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Interventi in favore del teatro di prosa

Seduta del 12 novembre 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, sul nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, si venne a determinare una decurtazione di oltre 400 milioni nelle disponibilità finanziarie previste per il teatro di prosa.

Detta legge, infatti, riservando alle attività musicali il 60 per cento delle aliquote del 6,17 per cento e del 2 per cento sui proventi della RAI, riduceva i mezzi finanziari riservati al teatro di prosa di una disponibilità pari al 10 per cento degli stessi proventi, dato che anteriormente il gettito in questione veniva ripartito sulla base del 50 per cento fra i due settori (musica e prosa).

Le disponibilità a favore del teatro subirono una ulteriore riduzione a causa della impossibilità di far gravare il sovvenzionamento degli enti teatrali, come l'ETI e l'INDA, sul fondo 12 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli, abolito dalla citata legge n. 800.

Era tuttavia previsto che a queste decurtazioni si sarebbe ovviato con l'entrata in vigore della nuova legge sul teatro che avrebbe contemplato uno stanziamento specifico per le attività teatrali di prosa.

Per sopperire a tale esigenza, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1968 venne accantonata la somma di lire 1 miliardo e 350 milioni sul fondo globale.

Non essendo stato possibile addivenire nello scorso anno alla emanazione della legge organica sul teatro, per sopperire alle inderogabili esigenze del settore, venne approvata la legge del 6 novembre 1968, n. 1186, con la quale si assicurò al settore una maggiore disponibilità di lire 400 milioni, oltre ad uno stanziamento straordinario di 100 milioni per il circuito dell'Ente teatrale italiano.

Una situazione analoga si presenta anche nel corrente esercizio: in attesa del perfezionamento dello schema di disegno di legge sul nuovo ordinamento del teatro di prosa, occorre far fronte alle esigenze correnti del settore, la cui attività è, per altro, in fase di evoluzione tecnica, organizzativa ed artistica, ed avviata verso un consolidamento dei teatri a gestione pubblica ed un incremento dei complessi ad iniziativa privata.

E poiché anche sul fondo globale 1969 risulta accantonata la somma di 1 miliardo e 350 milioni per la copertura degli oneri

derivanti dalla emananda legge organica, si propone l'unito disegno di legge, che prevede per l'anno 1969 l'aumento delle disponibilità finanziarie a favore del teatro di prosa nella misura di lire 400 milioni.

Tale somma servirà a garantire, come nello scorso anno, il minimo indispensabile a fronteggiare le varie esigenze del settore, anche nella previsione che molto difficilmente potrà essere operante entro la fine del corrente esercizio la nuova legge per il riordinamento del teatro.

L'unito disegno di legge consta di due articoli.

L'articolo 1 prevede che la quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è aumentata per l'esercizio finanziario 1969 di lire 400 milioni e che detta somma potrà essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro di prosa.

L'articolo 2 stabilisce che all'onere di 400.000.000 derivante dall'attuazione della legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969.

DISEGNO DI LEGGE

ART 1.

La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata – per l'esercizio finanziario 1969 – della somma di lire 400.000.000.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

ART. 2.

All'onere di lire 400.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.